



## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO E AL CONSUMO SULLA PIAZZA DI TORINO

### ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito delle funzioni di accertamento dei prezzi e di regolazione del mercato che la legge ha attribuito alle Camere di commercio, l'attività di accertamento dei prezzi all'ingrosso e al consumo sulla piazza di Torino e il funzionamento delle Commissioni incaricate della rilevazione.

Ai fini del presente regolamento:

per "prezzi all'ingrosso" si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra operatori economici (produttore, grossista e dettagliante);

per "prezzi al consumo" si intendono i prezzi praticati nelle transazioni tra operatori economici e consumatori privati;

per "transazione" si intende l'atto, avvenuto nell'ambito del territorio di competenza, che pone in essere l'obbligo da parte del venditore di trasferire al compratore la libera disponibilità di una merce o di un bene, al prezzo pattuito;

per "rilevazione dei prezzi", si intende l'accertamento delle quotazioni medie di merci o beni effettuato dalla Camera di Commercio di Torino.

### ART. 2 - L'ATTIVITÀ DI RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO E AL CONSUMO

L'attività di rilevazione dei prezzi avviene secondo le previsioni del presente Regolamento e in accordo con le norme vigenti.

La rilevazione ha per oggetto:

- le merci e i prodotti maggiormente scambiati sulla piazza di Torino o di particolare interesse per il mercato locale;
- particolari produzioni per le quali si ritenga opportuno pervenire ad una quotazione;
- le merci e i prodotti per cui vi siano previsioni di quotazioni da parte di norme o disposizioni ministeriali, oppure specifiche richieste da parte di organismi soggetti pubblici e privati.

Scopo della rilevazione è pervenire alla fissazione, per ogni prodotto oggetto di transazioni commerciali, di un prezzo medio, o di un prezzo minimo e di uno massimo che possano costituire, secondo le norme vigenti, valori di riferimento per ogni utilizzo in ambito pubblico o privato.

La rilevazione dei prezzi si riferisce sempre a transazioni avvenute in periodi precedenti e non assume in alcun caso la connotazione di quotazione fissata per le transazioni future.

L'intervallo temporale di riferimento, non inferiore a 15 giorni, può essere modificato in base alle esigenze organizzative e di mercato.

#### ART. 3 - MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DEI PREZZI

La Camera di commercio provvede all'accertamento dei prezzi con le seguenti modalità:

- attraverso la costituzione di apposite commissioni di esperti nelle materie oggetto delle rilevazioni;
- attraverso la rilevazione diretta a cura del Settore camerale competente in materia di prezzi presso le unità produttive e commerciali operanti nei settori oggetto delle rilevazioni.

Le due procedure possono essere utilizzate in affiancamento o in autonomia.

Nel caso dell'affiancamento, la rilevazione curata dal Settore sarà propedeutica alla discussione in Commissione dei dati acquisiti per l'eventuale approvazione.

La rilevazione diretta potrà essere utilizzata altresì in via autonoma ove non sia possibile sottoporla alla Commissione competente.

#### ART. 4 - LE COMMISSIONI DI RILEVAZIONE DEI PREZZI ALL'INGROSSO E AL CONSUMO

Presso la Camera di Commercio di Torino sono istituite le Commissioni Prezzi per la rilevazione dei prezzi all'ingrosso e al consumo delle merci per le seguenti categorie merceologiche:

- 1) Generi Alimentari
- 2) Combustibili liquidi e solidi
- 3) Prodotti Chimici
- 4) Carta e cartoni
- 5) Legnami

In caso di rilevata necessità su determinati gruppi di prodotti la Giunta può istituire nuove Commissioni Prezzi o prevederne la soppressione.

Le relative deliberazioni possono essere adottate su proposta del Settore competente o a seguito di specifica richiesta di altre Istituzioni pubbliche o private, adeguatamente valutata dal settore.

#### ART. 5 - COMPOSIZIONE E DURATA

Le Commissioni sono nominate dalla Giunta della Camera di commercio.

Esse sono composte da:

- esperti scelti in modo da garantire il contraddittorio con riguardo ai settori merceologici cui la rilevazione si riferisce, tenuto conto delle designazioni fatte pervenire dalle Associazioni di categoria e da altri Enti e Organismi del territorio.  
Ciascuno dei soggetti sopra menzionati può designare un massimo di due componenti per ogni commissione.  
Su richiesta dell'Ente camerale ulteriori componenti potranno essere designati qualora la Commissione di riferimento presenti carattere di interdisciplinarietà ed effettui la rilevazione su differenti gruppi e sottogruppi merceologici.
- incaricati di imprese appartenenti ai diversi settori merceologici, individuate dal Settore competente della Camera di commercio attraverso l'estrazione casuale dal Registro delle Imprese, per le commissioni ove si renda necessario integrarne la composizione per garantirne il contraddittorio;
- dirigente dell'Area competente della Camera di commercio;
- responsabile del Settore competente della Camera di commercio.

Possono partecipare alle commissioni, in caso di necessità e/o di richiesta specifica, i responsabili dei Settore camerali o loro delegati.

Le Commissioni hanno validità triennale e restano comunque in carica fino alla nomina delle nuove Commissioni.

#### ART. 6 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni vengono convocate a cura del Settore competente con congruo anticipo, anche con la consegna o la trasmissione telematica del calendario semestrale delle riunioni.

Le riunioni delle Commissioni prezzi sono valide qualunque sia il numero di esperti presenti.

Le commissioni hanno le seguenti cadenze:

- quindicinale per la commissione Combustibili liquidi e solidi perché tratta di prodotti che registrano variazioni di prezzo frequenti;
- mensile per le restanti commissioni ad eccezione dei Legnami che, trattando prodotti meno soggetti a variazioni di prezzo, si riunisce trimestralmente.

In caso di rilevata necessità su determinati gruppi di prodotti la Giunta può variare la cadenza delle Commissioni.

Le Commissioni si tengono, di norma, nei locali della Camera di commercio.

Ciascuna Commissione elegge al proprio interno un Presidente ed un Vice Presidente da scegliersi nell'ambito degli esperti.

Le funzioni di Segreteria sono espletate da un addetto del Settore competente.

## ART. 7 - CESSAZIONE E DECADENZA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

I componenti che durante la carica cessano di far parte delle Commissioni, sono sostituiti con altri con le modalità previste dall'art. 5.

Possono essere dichiarati dimissionari e/o dichiarati decaduti con provvedimento di Giunta i componenti che senza un giustificato motivo non intervengano regolarmente alle riunioni.

La Giunta camerale, sentito eventualmente il parere soggetti pubblici o privati designanti, può sostituire qualsiasi componente in presenza di motivate ragioni.

## ART. 8 - ACCERTAMENTO DEI PREZZI ALL'INGROSSO E AL CONSUMO DA PARTE DELLE COMMISSIONI

I prezzi del listino devono essere accertati in base ai prezzi medi all'ingrosso e al consumo, anche con indicazione di prezzi minimi e massimi, depurati di eventuali sconti alla clientela e di maggiorazioni per particolari caratteristiche qualitative, praticati sulla piazza di Torino, per il periodo stabilito da ogni Commissione per le merci di propria competenza.

L'accertamento dei prezzi deve avvenire mediante discussione, sulla scorta dei dati esposti dai singoli componenti e di quelli eventualmente rilevati dal Settore camerale.

Il Presidente della Commissione indicherà il prezzo che, in base alla discussione, risulti essere più attendibile.

È ammessa la comunicazione, tramite mezzi telematici o contatto telefonico, di pareri ed indicazioni di prezzo da parte dei commissari impossibilitati ad intervenire alle riunioni; tali segnalazioni sono raccolte a cura del Settore competente e riferite ai presenti dal Segretario della Commissione.

Nel caso in cui non sia stato possibile procedere all'accertamento dei prezzi da parte delle Commissioni, vi procederà il Settore competente sulla base dei dati raccolti così come previsto dall'art. 3 e specificato nell'art. 9.

## ART. 9 - RILEVAZIONE D'UFFICIO DEI PREZZI ALL'INGROSSO

La Camera di commercio provvede d'ufficio alla rilevazione dei prezzi sulla piazza di Torino nel caso in cui le succitate Commissioni non possano provvedervi e, in tal caso, l'accertamento sarà effettuato sulla scorta d'informazioni assunte direttamente presso informatori rappresentativi del mercato tramite mezzi telematici o contatti telefonici.

#### ART. 10 - PUBBLICAZIONE DEI PREZZI RILEVATI

La Camera di Commercio di Torino diffonde i prezzi rilevati per via telematica sul sito camerale e/o per mezzo di apposite pubblicazioni periodiche.

La Camera di Commercio può altresì provvedere alla pubblicazione e diffusione di prezzi non rilevati direttamente, bensì forniti da soggetti terzi e di qualificata provenienza (altre Camere di Commercio; altre Istituzioni pubbliche che si occupano di rilevazione di prezzi o tariffe di prodotti o servizi mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli; altri mercati regolamentati, ecc.).

#### ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, che annulla ogni altro precedente, è pubblicato all'Albo camerale informatico, istituito ai sensi dell'art. 32 legge 69/2009, ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo camerale.